



sopra versate appena ottenuta la certificazione suddetta o altra garanzia di gradimento (ad esempio fidejussione bancaria);

4) il Consorzio si impegnerebbe a far inserire nella convenzione da stipulare con l'Istituto bancario prescelto per il servizio di cassa e di tesoreria, apposita clausola in virtù della quale, in applicazione del provvedimento di cui all'art. 6 della legge 16 aprile 1954 (riduzione o cessazione del contributo per sopravvenuta attività di gestione), l'Istituto tesoriere verrebbe autorizzato, in forma irrevocabile, ad accantonare per ciascun esercizio [vincolandoli, ad accantonare per ciascun esercizio], vincolandoli a favore dell'Istituto finanziatore, gli introiti della gestione dell'aeroporto fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla riduzione del contributo statale o dell'intero rateo annuale di ammortamento del debito in scadenza nell'esercizio medesimo, con assoluto diritto di prelazione su qualsiasi altro pagamento;

5) qualora quindi, in applicazione del suddetto art. 6, dovesse venire deliberata la riduzione o la sospensione del contributo